

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 608

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, LA PENNA, TOROS, ZANIBELLI, DONAT-CATTIN, SCALIA,
COLLEONI, SABATINI, STORTI, ARMATO, MAROTTA VINCENZO,
CORONA GIACOMO, SINESIO, GITTI, BIAGGI NULLO, CANESTRARI,
GALLI, GAGLIARDI, GIRARDIN**

Presentata il 17 ottobre 1963

Modifiche al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, estende la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato alle prestazioni effettuate dai medici e dai veterinari provinciali per conto di Enti o di privati.

Le prestazioni suddette hanno carattere di estrema delicatezza. Quasi sempre esse sono espressione di una preparazione professionale assai complessa, che richiede un continuo aggiornamento e riguarda vasti campi: dal rilascio del certificato medico, dal giudizio sulla potabilità delle acque, sino ad arrivare, per esempio, all'esame e conseguente formulazione di un parere tecnico su progetti di acquedotti, fognature ed altre opere igieniche.

Per quanto sia dato di soprassedere ad ogni iniziativa, pur auspicata dalle categorie interessate, diretta a sottrarre le prestazioni in questione alla disciplina di cui alla citata legge n. 869, appare necessario adeguare più

congruamente la disciplina medesima alle esigenze imposte dalla natura delle prestazioni medesime ed alla nuova situazione del personale del Ministero della sanità, per effetti della istituzione dei nuovi ruoli avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1959, n. 750.

Poiché, inoltre, si presenta l'identica situazione di fatto che ha reso necessaria la riforma attuata con legge 14 luglio 1957, n. 580, per alcune categorie di dipendenti del Ministero delle finanze, si è predisposta la presente proposta di legge, con la quale vengono adeguate le misure dei compensi previsti dalla tabella B, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869.

La tabella allegata tiene conto anche delle prestazioni effettuate dal personale del Ministero della sanità non munito di laurea in medicina e chirurgia o medicina veterinaria.

La nuova misura degli importi proposti rappresenta un aggiornamento tariffario di

prestazioni eseguite per conto di terzi e la loro approvazione apporterebbe anche una maggiore entrata per il Tesoro, al quale spetta un'aliquota di tali introiti.

Inoltre la ripartizione fra tutto il personale del Ministero della sanità dei tributi speciali riscossi porrebbe sullo stesso piano

morale tutti quelli che contribuiscono alla formazione dell'introito stesso. Infine occorre considerare che la presente proposta di legge è stata approvata per ben due volte da uno dei rami del Parlamento e non si è perfezionata per l'anticipato scioglimento delle Camere che si è verificato nelle due ultime legislature.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella *B* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

ART. 2.

L'importo dei tributi speciali riscossi in base all'allegata tabella, dedotta la quota spettante al Tesoro, è ripartito fra tutto il personale in servizio presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA B.

Tributi speciali per i servizi resi dal Ministero della sanità.

OGGETTO	TARIFFE LIRE	ANNOTAZIONI
1. — Visita medica o veterinaria con rilascio di certificato a richiesta di privati o Enti . .	1.200	Le visite mediche per fini profilattici e quelle agli invalidi di guerra per fini previdenziali ed agli emigranti sono gratuite.
2. — Partecipazione a visita medica o veterinaria collegiale	4.000	
3. — Vaccinazione a richiesta di privati con rilascio di certificato internazionale.	1.000	Esclusi i viaggiatori in arrivo dall'estero.
4. — Prestazione di pronto soccorso o di assistenza sanitaria negli aeroporti	2.000	A carico dei richiedenti o degli esercenti le linee di navigazione aerea per i passeggeri e l'equipaggio.
5. — Assistenza, sbarco ed accompagnamento di infermi, a mezzo delle guardie di sanità.	1.000	
6. — Accertamento tecnico-sanitario con sopralluogo, a richiesta di privati od enti.	5.000	
7. — Accertamento tecnico-sanitario presso officine farmaceutiche produttrici di preparati galenici, di prodotti usati in medicina, di specialità medicinali e di prodotti biologici:		Si considerano grandi impianti quelli che occupano oltre 100 operai, medi quelli con oltre 20 operai, piccoli i rimanenti.
per i piccoli impianti.	5.000	
per i medi impianti	10.000	
per i grandi impianti.	30.000	
8. — Accertamento tecnico-sanitario presso impianti o stabilimenti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti ed avanzzi animali e per la produzione, confezione e deposito all'ingrosso di sostanze alimentari:		Si considerano grandi impianti o stabilimenti quelli che occupano oltre 100 operai, medi quelli con oltre 20 operai, piccoli i rimanenti.
per i piccoli impianti e stabilimenti	5.000	
per i medi impianti e stabilimenti	10.000	
per i grandi impianti e stabilimenti	30.000	
9. — Visita tecnico-sanitaria alla nave; visita di idoneità per la nave adibita a trasporto passeggeri ed emigranti; controllo tecnico-sanitario relativo alla derattizzazione e disinsettazione della nave; operazione di bonifica e di disinfezione:		Le tariffe si riferiscono a ogni singola operazione.
per navi sino a 250 tonnellate di stazza lorda	500	
per navi sino a 1.000 tonnellate di stazza lorda	1.500	
per navi sino a 5.000 tonnellate di stazza lorda.	4.000	
per navi sino a 10.000 tonnellate di stazza lorda.	10.000	
per navi oltre 10.000 tonnellate di stazza lorda .	20.000	

Segue TABELLA B.

OGGETTO	TARIFFE LIRE	ANNOTAZIONI
10. — Visita veterinaria di frontiera fuori del normale orario di ufficio ovvero fuori del circuito doganale o portuale:		
sino a due ore.	1.000	
per ogni ora successiva.	500	
11. — Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina ed altre prove allergiche per gli animali in importazione, eseguite fuori orario o fuori circuito doganale o portuale:		
per ciascuna prova.	100	
12. — Prelievo di campioni a richiesta di privati per il controllo igienico-sanitario:		
per ogni campione.	1.000	
13. — Disinfezione e disinfestazione, controllo degli impianti di disinfezione, controllo degli impianti idrici, sorveglianza delle merci, a mezzo delle guardie di sanità:		La tariffa si riferisce a ogni singola operazione.
per ogni ora o frazione d'ora	500	
14. — Esame tecnico-sanitario di progetti a richiesta di privati:		Gratuiti i pareri igienico-sanitari relativi alle opere di miglioramento fondiario di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454.
per opera d'importo sino a lire 10 milioni . .	5.000	
per opere d'importo sino a lire 100 milioni .	15.000	
per opere d'importo oltre lire 100 milioni . .	30.000	
15. — Rilascio di certificato sanitario di scorta, dal confine a destinazione:		
a) di equini, ruminanti, suini e pollame importati:		
per ogni carro ferroviario od autocarro . .	5.000	
b) di carni fresche o congelate importate:		
per spedizione a collettame	2.500	
per spedizione a carro completo	5.000	
16. — Rilascio certificato sanitario per allevamenti riconosciuti indenni da malattie previste dai piani di risanamento:		
per singolo allevamento	1.000	
per un solo animale	500	
17. — Rilascio di certificato per importazione di specialità medicinali o presidio medico-chirurgico non registrati in Italia:		
per una unità	500	
per più unità della stessa specie	1.000	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue TABELLA B.

OGGETTO	TARIFFE LIRE	ANNOTAZIONI
18. — Rilascio di certificato di conseguita autorizzazione all'esercizio di officina farmaceutica, di officina per la preparazione di preparati galenici o di presidi medico-chirurgici; di conseguita autorizzazione alla produzione di alimenti per l'infanzia o di prodotti dietetici; di conseguita registrazione di specialità medicinali o di presidio medico-chirurgico; di titolo o diploma conseguito all'estero per l'esercizio di professione ausiliaria o di arte sanitaria:		
per ogni certificato	1.000	
19. — Rilascio, a richiesta di privati, di certificato di qualsiasi specie, diverso da quelli indicati nei numeri precedenti	500	
20. — Rilascio di copia o estratto di atti di Ufficio, a richiesta di privati:		
per ogni copia od estratto fino a quattro pagine	400	
per ogni pagina in più	50	

Note. — Nel caso che i servizi di cui ai numeri 6, 7, 8, 9, 10 e 12 richiedano la cooperazione delle guardie di sanità, le rispettive tariffe sono maggiorate di un quinto per ciascuna guardia impiegata.

Nel caso che i servizi di cui ai numeri 4, 5, 9, 13 siano eseguiti in ore notturne od in giorni comunque festivi o fuori dell'ambito del porto od aeroporto, le rispettive tariffe sono maggiorate del 50 per cento, se trattasi di ore notturne festive vanno ulteriormente maggiorate del 50 per cento.

Nel caso che i servizi di cui ai numeri 10 e 11 siano eseguiti fuori orario di ufficio ed anche fuori circuito doganale o portuale, le rispettive tariffe sono maggiorate del 50 per cento.

Agli effetti delle maggiorazioni di cui sopra, si considerano ore notturne quelle dalle ore 20 alle 6 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 8 per i mesi da ottobre a marzo e si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località dove si esegue il servizio e per il ritorno in sede, nonché quelle trascorse in attesa del ritorno in sede.

La tariffa di cui al numero 6 vale per ogni accertamento tecnico-sanitario che debba compiersi sul luogo a richiesta di privati od enti, e che non rientri fra quelli indicati negli altri numeri.

Al personale occupato negli accertamenti sopra-luogo compete, a carico dei richiedenti, il rimborso delle eventuali spese di trasporto e di missione.

Sui certificati per visite sanitarie a richiesta di privati va applicata la marca E. N. P. A. M. oppure E. N. P. A. V.